



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED888' del 29/03/2024

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE**1) Ccnl COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI (001 / 014)**

In data 22/03/2024 è stato sottoscritto, sia da Confcommercio che da Confesercenti, l'accordo per il rinnovo del Ccnl del settore terziario, distribuzione e servizi, gestito sui contratti **001** (generalità dei dipendenti) e **014** (viaggiatori e piazzisti).

Nel suddetto accordo è previsto un aumento retributivo decorrente dal mese di **aprile 2023**: tale aumento corrisponde all'acconto assorbibile futuri aumenti contrattuali (voce **00A**), previsto nell'accordo sottoscritto il 12/12/2022 e rilasciato con l'aggiornamento di febbraio 2023 Acred855. Precisiamo che tale elemento è stato elaborato automaticamente a partire dal mese di aprile 2023, di conseguenza non sarà necessario predisporre il calcolo di eventuali arretrati a riguardo.

Nell'accordo, ovviamente, sono previsti anche ulteriori aumenti retributivi "effettivi": questi ultimi sono stati riportati sulle tabelle **1001** (generalità dei dipendenti del settore commercio, terziario e servizi) / **1014** (viaggiatori e piazzisti del settore commercio), alle seguenti decorrenze: **aprile 2024** / marzo 2025 / novembre 2025 / novembre 2026 / febbraio 2027.

Precisiamo che gli stessi aumenti sono stati riportati anche sulle tabelle 1301 / 1314, in precedenza utilizzate per gestire le diverse decorrenze dei rinnovi sottoscritti da Confcommercio e Confesercenti (aggiornamento di agosto 2017 Acred663).

L'acconto assorbibile sui futuri aumenti (voce **00A**) è stato quindi bloccato automaticamente dal mese di aprile 2024, ossia dal mese in cui entrano in vigore gli aumenti retributivi "effettivi". Di conseguenza, sulla busta paga relativa al mese di marzo 2024 si continua ad erogare l'acconto futuri aumenti (voce 00A) e l'importo della paga base rimane inalterato.

Tale scelta è dovuta anche al fatto che una parte delle buste paga interessate potrebbero essere già state elaborate.

Nel caso in cui si preferisca aumentare l'importo della paga base già dal mese di marzo 2024, ovviamente nella misura prevista da aprile 2023, è possibile agganciare le tabelle **1701** (generalità dei dipendenti) / **1714** (viaggiatori e piazzisti), in sostituzione delle tabelle 1001 / 1014. In tale ipotesi, diventa necessario bloccare la voce **00A** (acconto futuri aumenti) indicandola sulle Voci Fisse con l'opzione 'Blocco voce – Tutti i mesi', con decorrenza dal mese di marzo 2024.

Sulle tabelle 1701 / 1714 è stato riportato, con decorrenza marzo 2024, l'aumento previsto dal mese di aprile 2023: come già detto, tale aumento corrisponde all'importo della voce 00A, che viene erogata automaticamente da aprile 2023. Se si decide di agganciare le tabelle 1701 / 1714, occorre operare sul servizio Aggancio Tabelle a livello di ditta o di dipendente (quest'ultimo solo nel caso in cui le tabelle 1001 / 1014 risultino già confermate a livello di dipendente).

Precisiamo che l'operazione sopra descritta (aggancio delle tabelle 1701 / 1714 e blocco della voce 00A) ha un valore esclusivamente formale, in quanto non produce alcun effetto economico sulla busta paga di marzo 2024.

Nell'accordo è stata prevista anche un'indennità Una-tantum, a copertura del periodo da gennaio 2022 a marzo 2023, spettante ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (22/03/2024).

L'Una-tantum dovrà essere erogata in due tranches, rispettivamente nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025: l'erogazione automatica in tali mesi, per la generalità dei dipendenti, sarà rilasciata con i prossimi aggiornamenti.

Con il presente aggiornamento, viene invece rilasciata l'erogazione automatica dell'indennità Una-tantum, limitatamente ai rapporti di lavoro cessati a partire dal 22/03/2024 (a condizione che il rapporto sussistesse a tale data).

L'indennità **Una-tantum** da erogare viene calcolata sulla base di 15 quote mensili, in riferimento al periodo da gennaio 2022 a marzo 2023 (ossia il periodo precedente a quello in cui è stato erogato l'acconto futuri aumenti, voce 00A).

Per determinare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Il valore di ciascuna quota mensile viene determinato in base al livello retributivo effettivamente applicato in ciascun mese.

L'importo da erogare è riportato sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che l'importo delle due tranches di Una-tantum, differenziato per livello, è riportato sulle colonne 1 e 2 delle tabelle 9001 / 9401 (contratto 001) e 9014 / 9314 (contratto 014), agganciate automaticamente.

Con gli aggiornamenti relativi ai prossimi mesi saranno predisposte le altre variazioni previste nell'accordo di rinnovo (non risultano altre variazioni che abbiano un effetto economico sul mese di marzo 2024).

2) CcnI STUDI PROFESSIONALI (011 – 012)

Con l'aggiornamento Acred887 del 25/03/2024 è stata rilasciata l'erogazione automatica dell'indennità Una-tantum prevista nell'ipotesi di rinnovo del 16/02/2024, limitatamente ai rapporti di lavoro cessati.

Precisiamo che la suddetta indennità spetta solo ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo (16/02/2024).

Con il presente aggiornamento, è stato rettificato il calcolo della suddetta Una-tantum: il periodo da considerare nel calcolo va da aprile 2018 a febbraio 2024 (nella versione precedente veniva considerato anche il mese di marzo 2024).

Inoltre, con il presente aggiornamento, l'indennità Una-tantum viene erogata automaticamente anche in caso di elaborazione della busta paga di marzo per un dipendente cessato nel mese di febbraio (purché non prima del 16/02/2024); tale situazione si presenta, in particolare, se il Tfr viene erogato nel mese successivo alla cessazione. Ricordiamo che, se viene erogata un'indennità soggetta a tassazione ordinaria (voce 050) su un mese successivo alla cessazione, occorre attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 con '1' nel campo Quantità (elenco voci variabili, 4.1 'Conguaglio anno corrente').

A partire dal mese di aprile, l'indennità Una-tantum non viene più erogata automaticamente ai dipendenti cessati nei mesi precedenti, in caso di elaborazione di una busta paga nei mesi successivi alla cessazione.

3) CcnI SERVIZI FIDUCIARI (135)

A seguito della pubblicazione delle tabelle retributive comprensive degli aumenti previsti nell'accordo del 25/02/2024, abbiamo modificato la tabella **1135**, alle stesse decorrenze indicate nell'aggiornamento Acred887 del 25/03/2024.

Precisiamo che, rispetto alla versione inclusa nell'aggiornamento Acred887, risultano differenze entro 50 centesimi (i valori precedentemente rilasciati erano stati arrotondati all'euro, sulla pubblicazione a cui avevamo fatto riferimento).

4) CcnI ALIMENTARISTI – IMPRESE NON ARTIGIANE (151)

Sulla base dell'accordo sottoscritto in data 15/03/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1151** alle seguenti decorrenze: marzo 2024 / maggio 2024 / luglio 2024 / novembre 2024.

Con la busta paga del mese di marzo, inoltre, viene erogata l'indennità Una-tantum ai dipendenti cessati successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024.

Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all'eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest'ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2023, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

5) CcnI GIORNALISTI AERANTI-CORALLO (145)

In aggiunta all'aumento retributivo decorrente dal mese di marzo 2024, riportato sulla tabella 1145 e documentato con l'aggiornamento Acred887 del 25/03/2024, segnaliamo che sono stati aggiunti 3 livelli retributivi non previsti nel CCNL, con descrizione "Livello aggiuntivo 1 / 2 / 3" (codici 04 / 05 / 06).

I livelli in questione non riportano alcuna retribuzione sulla tabella contrattuale (1145), tuttavia possono essere utilizzati per predisporre eventuali tabelle personalizzate. A tale proposito segnaliamo che, se sul contratto in questione sono già state predisposte delle tabelle personalizzate, occorre storicizzarle in data 01/03/2024.

6) ACCREDITO STIPENDI – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione sul programma 'LISTAPA4', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 'Stampe periodiche'). Ricordiamo che il programma 'LISTAPA4' consente di generare un file XML conforme alle specifiche SEPA, da utilizzare per l'accredito degli stipendi tramite i servizi di home-banking.

La nuova opzione, denominata 'Selezione dipendenti 2', consente di selezionare:

- tutti i dipendenti per i quali è previsto l'accredito dello stipendio sul conto corrente (opzione di default);
- solo i dipendenti che hanno il conto corrente presso la stessa banca della ditta;
- solo i dipendenti che hanno il conto corrente presso una banca diversa dalla ditta.

Naturalmente, restano invariate le condizioni da rispettare per produrre il file XML e riportarvi i dipendenti (aggiornamento di gennaio 2014 Acred521 e successivi, riportati nell'Indice documentazioni al punto 9.1 'Stampe mensili').

7) CONTRIBUZIONE COOPERATIVE DPR 602/70

Segnaliamo che l'Inps, con il messaggio n. 1167 del 19/03/2024 (che fa riferimento alla precedente circolare n. 101 del 12/12/2023), ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla contribuzione CIGS / FIS per le cooperative Dpr 602/70.

In sintesi, per le cooperative Dpr 602/70 è dovuta sia la contribuzione CIGS che la contribuzione FIS, secondo i "normali" criteri previsti per la generalità delle aziende che non rientrano nella disciplina CIGO.

Inoltre, entrambe le contribuzioni (CIGS / FIS) si applicano sia ai soci lavoratori che ai dipendenti.

La suddetta modalità di gestione della contribuzione CIGS / FIS può essere ottenuta senza che sia necessario attendere alcun aggiornamento; per le indicazioni operative, è possibile fare riferimento alla documentazione dell'aggiornamento di luglio 2022 Acred830 (riportato nell'Indice Documentazioni al punto 2.1 'Variazioni contributive').

Nel messaggio Inps è anche precisato che la contribuzione CIGS / FIS, secondo i criteri sopra descritti, decorrerebbe dal mese di gennaio 2024, tuttavia sarebbe possibile applicarla solo dal mese di aprile 2024 (a causa dei tempi necessari per l'adeguamento da parte dell'Inps), effettuando eventuali conguagli in relazione al periodo da gennaio a marzo 2024.

Francamente queste ultime indicazioni appaiono poco condivisibili, sia perché che le disposizioni normative inerenti alla contribuzione CIGS / FIS (citate nel suddetto messaggio) sono in vigore da luglio 2022, sia perché non è chiaro quale diverso tipo di contribuzione dovrebbe essere applicato fino al mese di marzo 2024.

Riguardo ad eventuali conguagli del periodo da gennaio a marzo 2024, al momento non prevediamo di predisporre degli automatismi, a meno di richieste in tal senso da parte degli Utenti. Nel caso in cui si abbia necessità di un effettuare un conguaglio del suddetto periodo, consigliamo di segnalare tale necessità all'assistenza con congruo anticipo (il conguaglio può essere effettuato entro giugno 2024), indicando quale criterio è stato adottato nel periodo interessato dal conguaglio.